

**PRESIDENTE.** Dunque ella rinuncia a parlare e si riserva...

**DE BLASIO LUIGI.** Non rinuncio; se la Camera intende di accettare il rinvio a domani, io mi riservo di parlare.

**PRESIDENTE.** Allora pongo ai voti il rinvio...

**BRESCIA-MORRA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Se la discussione ha da continuare, allora mantengo la parola all'onorevole De Blasio.

**BRESCIA-MORRA.** Ma io ho fatta una proposta...

**PRESIDENTE.** O l'una cosa o l'altra: o il rinvio o il seguito della discussione: in questo caso, continui l'onorevole De Blasio.

**DE BLASIO LUIGI.** Parlerò dunque sull'articolo 27 del progetto di legge così emendato come è stato letto testè dall'onorevole presidente.

La Camera ha udito da parte dell'onorevole Sella e da parte dell'onorevole Tegas delle osservazioni senza dubbio degne di alta considerazione, intese ad ottenere il rigetto dell'emendamento, e l'approvazione dell'articolo tal quale era stato dapprima proposto.

Quelle osservazioni sono ispirate a questo principio: che non si possa ritenere veramente soccombente l'amministrazione di finanza quante volte la perizia della proprietà trasferita per successione od a titolo oneroso apporti un qualche aumento al valore dichiarato dal contribuente, comunque non risponda a più del quarto o dell'ottavo, e che per conseguenza non vi sarebbe ragione di far sostenere all'amministrazione il danno delle spese.

Con tutto il rispetto che io debbo ad uomini, i quali, come gli onorevoli Tegas e Sella hanno tanta autorità nelle materie delle quali discutiamo, mi permetto di replicare alle loro osservazioni che per un ordine d'idee diverso da quello da essi accennato, l'articolo deve restare quale la Commissione ora emendato ce lo propone. Ricorderò in proposito a me medesimo che fin da quando giovanetto io attendeva allo studio delle discipline giuridiche, io udiva ripetere che in ogni contestazione le spese sono messe a carico del soccombente, perocchè questa è la pena che spetta al temerario litigante.

Ora, ammesso il principio stabilito dagli articoli 23 e 24, come or ora sono stati votati, che non vi sia luogo a valutazione del fondo venduto od altrimenti trasferito, se non quando si possa ritenere che il valore dell'immobile fosse superiore di un ottavo o di un quarto, secondo i casi, io chiedo che mi si dica chi sia il temerario litigante, allorchè la contestazione si aggira precisamente su questo punto, che, mentre l'amministrazione sostiene essere stato dichiarato un valore inferiore di un

quarto o di un ottavo di quello che realmente è, il contribuente a sua volta riesce a dimostrare che il valore dichiarato può essere inferiore al vero, ma non in quella ragione, e che perciò l'amministrazione non avesse il diritto di domandare l'appezzo del fondo.

Certamente il temerario litigante è l'amministrazione, quando il valore risultante dalla perizia sta nei limiti fissati dai detti articoli. È dunque giustissimo che in tal caso le spese sieno a carico dell'amministrazione, la quale ha dimostrato per il fatto suo di essere in quelle condizioni che ogni legge di procedimento in affari civili volle colpire colla penalità delle spese della mal consigliata contestazione.

Veramente io credeva che, a sostenere l'emendamento proposto dalla Commissione, sarebbe sorto dal suo banco l'onorevole Merizzi, che ho stamani udito con vivissimo compiacimento a propugnare sani ed umanissimi principii in difesa dei contribuenti di buona fede, i quali, nel dichiarare il valore del proprio fondo, si fossero attenuti ad un prezzo di tanto poco inferiore al vero, che, secondo le disposizioni degli articoli 23 e 24, non darebbe all'amministrazione neppure il diritto di domandare una sopratassa, e che, nondimeno, sarebbero stati dalla legge, che abbiamo innanzi, trattati con altrettanta rigore quanto è quello che si è creduto di dover minacciare verso coloro che a studio ed in aperta malafede mentissero il vero valore degli immobili, il cui trasferimento dà luogo all'applicazione di una tassa.

Ora dunque, poichè sembra che a me abbia voluto lasciare l'onorevole Merizzi questo nobile compito, io dirò che precisamente in favore del contribuente di buona fede è a ritenere sia stato ammesso dalla Commissione l'emendamento, il quale allora soltanto mette a carico del contribuente le spese della contestazione, quando sia stato accertato che il valore dell'immobile fosse superiore di quello dichiarato, in ragione del quarto o dell'ottavo. Insomma quell'emendamento è una guarentigia al contribuente, il quale, per la tenue differenza di valore tra il dichiarato e l'accertato, ha dato prova d'aver agito in buona fede, che a lui non si recherà maggior danno oltre quello del pagamento della tassa in proporzione dell'aumento presentato dal fondo a giudizio di periti.

D'altra banda, se altro vantaggio non presentasse l'emendamento proposto dalla Commissione, che quello di poter essere riguardato siccome un ritegno, mi permettano l'espressione, alla possibile sfrenata libidine di agenti, i quali volessero a posta loro do-